

# COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

Provincia di Modena

CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL TEATRO COMUNALE "LA VENERE" E DELLE ATTIVITA' DA SVOLGERSI NEI MUSEI DI SAVIGNANO PER IL PERIODO 1/01/2023-01/06/2026

## Art. 1 – Oggetto della Concessione

La presente concessione ha per oggetto la gestione dell'immobile di proprietà comunale denominato "Teatro La Venere" sito in Via Doccia e della relativa attività artistica, teatrale, musicale, ricreativa. La concessione comprende inoltre la gestione delle attività da svolgersi nei Musei della Venere e dell'Elefante presso lo stesso immobile.

In particolare il concessionario si impegna a provvedere:

**a) alla gestione tecnica dell'immobile** consistente in:

**Teatro:** una sala-platea con capienza di n. 236 posti più 4 riservati a persone diversamente abili, un palcoscenico, n. 4 camerini con annessi servizi igienici, n. 2 servizi igienici di cui un servizio igienico attrezzato per disabili, un guardaroba, un locale biglietteria. Costituisce elemento specificante dell'affidamento la manutenzione ordinaria dell'immobile, nonché la manutenzione ed il mantenimento degli arredi, impianti ed attrezzature indicate nell'allegata scheda tecnica.

**Musei:** una sala espositiva a piano terra, una sala espositiva al primo piano, uno spazio per laboratori al primo piano, una biglietteria a piano terra;

**b) alla gestione artistica delle attività** culturali, ricreative e di spettacolo. L'attività di gestione del servizio comprende, oltre agli aspetti tecnico-organizzativi, anche quelli più strettamente legati ad aspetti connessi alla promozione dell'utilizzazione dei locali concessi al fine di massimizzare la quantità e la qualità della loro utilizzazione intendendo con ciò l'organizzazione ed il reperimento delle manifestazioni, nonché lo sviluppo delle attività culturali, ricreative e di spettacolo da svolgersi all'interno del Teatro, il tutto ad onere e cura del concessionario.

**c) alla apertura al pubblico Musei della Venere e dell' Elefante**, assicurando la presenza fissa di un operatore per eventuali vendite di gadgets dei musei, nei mesi da gennaio a luglio e da settembre a dicembre, dal martedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00; la domenica e festivi dalle ore 14,30 alle ore 18,30; le mattine delle domeniche e dei giorni festivi per visite su prenotazione; nelle giornate di apertura al pubblico del Teatro, adoperandosi per incrementare e valorizzare tale struttura museale. E' compito del concessionario mettere a disposizione un operatore, opportunamente formato per il possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie, al fine di poter effettuare visite guidate negli orari di apertura ed ogniqualvolta si renda necessario.

**d) a collaborare con le associazioni del territorio e l'amministrazione** comunale per l'organizzazione di eventi diversi.

La gestione dei beni mobili ed immobili consegnati dovrà essere svolta in modo tale da garantire in ogni caso l'integrità della struttura.

La gestione artistica delle attività culturali consiste nella programmazione e realizzazione di eventi culturali, spettacolari e di teatro per almeno n. 40 giornate all'anno.

Gli eventi dovranno includere: teatro comico, di prosa, di danza e alcune giornate dedicate a spettacoli per famiglie (come meglio precisato nel successivo art. 6).

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto e la realizzazione delle attività di cui al presente capitolato, l'Amministrazione Comunale mette a disposizione del Concessionario per il periodo oggetto di concessione:

- la sala teatro sita in Savignano sul Panaro, Piazza Borsellino (camerini, bagni, etc.), compresi gli arredi e le attrezzature permanenti ivi presenti;
- locale da adibire a biglietteria all'ingresso del Teatro;

- locali adibiti a Museo della Venere e Museo dell'Elefante posti a piano terra e piano primo con annessa biglietteria e servizio igienico.

I locali e le attrezzature come sopra descritti, sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Non potranno altresì essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato dei locali oggetto della concessione senza il preventivo consenso scritto del Comune.

### **Art. 2 – Durata**

La concessione inizierà presumibilmente il 1° gennaio 2023 per concludersi al termine della stagione teatrale 2025-2026 (30/06/2026).

Alla data di avvio del servizio, indicativamente prevista a inizio gennaio, l'aggiudicatario dovrà disporre di tutto il personale, i mezzi e le attrezzature necessarie a garantire la corretta e completa realizzazione del progetto.

L'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di applicare l'art. 8, comma 1 – lett. a), della Legge 11 settembre 2020 n. 120, in virtù del quale è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

### **Art. 3 – Responsabilità gestionale e assicurativa**

Il concessionario si assume ogni onere e rischio inerente quanto oggetto di concessione e si assume ogni responsabilità derivante dal non corretto svolgimento delle attività, per proprie deficienze, negligenze, comprese quelle del personale impiegato nell'esecuzione del servizio e per danni di qualsiasi natura arrecati dai suoi operatori alle persone, ai fabbricati, ai manufatti di proprietà del Comune o di proprietà di privati, sollevando, al riguardo, l'Amministrazione Comunale, anche rispetto ai terzi, da ogni responsabilità ed onere.

Il concessionario si assume inoltre tutte le responsabilità civili e penali per infortuni e per danni arrecati o procurati a terze persone e cose, tenendo indenne l'Amministrazione Comunale per ogni responsabilità diretta o indiretta.

Il concessionario assume ogni responsabilità circa l'organizzazione e la prestazione del servizio reso dal proprio personale.

Al concessionario è fatto obbligo di contrarre con effetto dalla data di decorrenza della concessione e di mantenere efficace per tutta la durata della stessa, comprese sue eventuali proroghe, apposita polizza di assicurazione con primario assicuratore a copertura dei rischi di:

**A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):** per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro, Euro 3.000.000,00 per persona, Euro 1.000.000,00 per danni a cose, e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- conduzione dei locali, beni immobili, spazi, aree, compresa l'attività in essi svolta, nonché proprietà e/o utilizzo di beni, attrezzature, impianti o altro pertinente l'attività oggetto della presente; si intende inclusa l'eventuale concessione dei medesimi a terzi;
- committenza di lavori e servizi in genere;
- eventuale somministrazione di cibi, bevande e alimenti in genere;
- danni a beni in consegna e/o custodia;

- danni da eventuale installazione, montaggio e smontaggio di beni e/o attrezzature;
- danni a beni di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni dell'aggiudicatario o da esso detenuti;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario - che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- danni a inquinamento accidentale;

**B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO):** per infortuni sofferti da prestatori di lavoro (dipendenti e non), di cui l'aggiudicatario si avvalga ed addetti all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa nè eccettuata.

Tale copertura (RCO) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a € **2.000.000,00 per sinistro e € 1.000.000,00** per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la “Clausola di Buona Fede INAIL”.

**C) Infortuni** a favore degli iscritti e/o partecipanti alle attività oggetto della concessione. La polizza dovrà garantire quantomeno i casi di morte, invalidità permanente e rimborso spese mediche, nonché prevedere l'indennizzo dell'invalidità permanente secondo i criteri di cui alla tabella INAIL. L'inefficacia o meno, così come l'eventuale inesistenza od inoperatività – in tutto od in parte - dei contratti assicurativi non potrà in alcun modo essere opposta al Comune e non costituirà esimente del concessionario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell'ordinamento vigente, avendo esse il solo scopo di ulteriore garanzia.

Qualora l'importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza RCT/O sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico del concessionario. Eventuali scoperti e/o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico del Comune e del danneggiato e resteranno ad intero carico del concessionario. Eventuali scoperti e/o franchigie previste dalla polizza infortuni non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico del Comune.

Il concessionario si assumerà a proprio carico l'onere di manlevare l'Amministrazione Comunale da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per danni arrecati a terzi o dipendenti in relazione allo svolgimento delle attività oggetto di concessione.

L'Amministrazione Comunale è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Impresa durante l'esecuzione del servizio.

**La presentazione della/e polizza/e condiziona la stipulazione del contratto e la mancata presentazione sarà motivo di revoca dell'aggiudicazione.**

In caso di danni arrecati a terzi, il concessionario dovrà darne immediata notizia al Comune, fornendo dettagliati particolari (data evento dannoso, descrizione dell'evento, causa e conseguenze dell'evento dannoso, nominativo del danneggiato).

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione comunale in contraddittorio con i rappresentanti del concessionario. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti dell'Amministrazione stessa, senza che la ditta possa sollevare eccezione alcuna.

Il concessionario è obbligato a documentare al Servizio competente, almeno 5 giorni lavorativi prima dell'avvio delle attività, l'adempimento di tali obblighi assicurativi, così come ad ogni scadenza anniversaria della/e polizza/e sopra richiamate è fatto obbligo allo stesso di produrre al Comune di Savignano sul Panaro idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente contratto, suoi eventuali rinnovi e/o proroghe.

Il Comune si riserva la facoltà di rivalersi sul concessionario per eventuali danni diretti ed indiretti subiti.

Il concessionario invece non è responsabile per l'uso di locali e attrezzature oggetto della presente concessione, durante le attività organizzate direttamente dal Comune o da altri enti/associazioni del territorio autorizzati dal Comune stesso.

E' in capo al Comune la copertura assicurativa per RCT derivante dallo svolgimento di tali attività nonché l'onere assicurativo derivante dalla proprietà dell'immobile.

#### **Art. 4 – Oneri ed obblighi del concessionario**

Sono a carico del concessionario i seguenti oneri ed obblighi:

- Assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione ed organizzazione delle attività e dei servizi sotto il profilo giuridico, educativo/culturale/formativo, economico, igienico sanitario, relativamente alle competenze e funzioni oggetto del presente capitolato;
- Assumere tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto di concessione, nonché ogni attività o fornitura che si rendesse necessaria per l'espletamento degli stessi o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, incluse le attività preliminari all'avvio, prima dell'inizio di ogni stagione;
- Farsi carico di tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale, rispettando le condizioni normative e retributive derivanti dal contratto di lavoro applicati;
- Attenersi in quanto datore di lavoro alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;
- Garantire tutti i servizi per i periodi e secondo le condizioni indicate nel presente capitolato;
- Garantire un punto di informazione/prenotazione a disposizione del pubblico, anche tramite riferimenti telefonici o mail dedicate;
- Mantenere con cura le attrezzature e gli arredi affidati;
- Nominare un Responsabile referente con il compito di mantenere i rapporti con il Comune, nonché intervenire, decidere e rispondere direttamente in caso di problemi che dovessero sorgere per qualunque motivo;
- Somministrare annualmente agli utenti che fruiscono di attività continuative un questionario concordato con l'Amministrazione comunale in merito alla soddisfazione del servizio offerto;
- Predisporre una relazione sull'attività complessiva svolta e sui risultati conseguiti.

#### **Sono inoltre a carico del Concessionario:**

- Organizzazione, programmazione e logistica generale relativa alle stagioni teatrali **2023/24**, **2024/25** e **2025/26**, nonché a tutte le altre attività previste da progetto;
- Ideazione, progettazione e stampa del materiale pubblicitario e divulgativo inerente la stagione teatrale e le altre attività;
- Gestione della comunicazione attraverso ufficio stampa, newsletter, utilizzo social network, sito istituzionale del Comune, materiale informativo;
- Cura dei rapporti con gli sponsor e con gli inserzionisti pubblicitari;
- Gestione contabile e amministrativa dei rapporti con le compagnie (stipula dei contratti relativi ai programmi di attività incluso il far fronte agli oneri da essi fissati, versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e fiscali se ed in quanto dovuti);
- Personale tecnico specializzato per la gestione dell'impianto audio e luci (service);
- Spese relative al personale occorrente per montaggi e smontaggi e agli aiuti di palcoscenico nei casi in cui vengano richiesti dalle Compagnie ospiti;
- Spese relative agli impianti fonici ed illuminotecnici e quant'altro necessario per l'allestimento degli spettacoli che non appartenga alla dotazione di base del teatro;

- Spese relative alle utenze in forma di un rimborso pari al 30% della spesa sostenuta dall'Ente sino alla realizzazione della separazione dei contatori dopo; dopo costo utenze pari al 100% della spesa;
- Spese relative alla tariffa/tassa di smaltimento rifiuti (se e in quanto dovuta);
- Gestione del servizio di biglietteria, fornendo il necessario personale (il concessionario è intestatario dei borderò, di conseguenza è responsabile nei confronti della SIAE e risponde delle imposte ad essa dovute);
- apertura, chiusura, sorveglianza e custodia dei Musei;
- gestione del servizio di biglietteria del Teatro e dei Musei;
- Responsabilità della sicurezza relativamente alla gestione delle iniziative in carico al Concessionario che interessano i locali oggetto del presente capitolato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;
- Servizio di custodia e di supporto tecnico in caso di iniziative promosse e organizzate dal Comune o dallo stesso autorizzate all'interno dei locali oggetto della presente concessione, che vengono così disciplinati:

-le date di programmazione vengono concordate tra Amministrazione Comunale e Concessionario sulla base del calendario stilato a inizio stagione;

-per le giornate di programmazione il Concessionario garantisce il servizio gratuito di custodia;

-qualora necessario, il servizio di supporto tecnico verrà effettuato da un tecnico indicato dal Concessionario, il quale si assume la responsabilità del corretto utilizzo dell'impianto audio e luci in dotazione e il cui compenso, corrisposto direttamente, sarà a carico del soggetto organizzatore dell'evento;

-a protezione e garanzia del corretto uso delle attrezzature, resta a carico di una valutazione congiunta tra Amministrazione e Concessionario se sia o meno necessario il suddetto supporto tecnico.

Nell'esecuzione degli oneri di cui sopra il Concessionario solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra il Concessionario stesso e i propri collaboratori.

#### **Art. 5 – Oneri a carico del Comune**

Sono a carico del Comune:

- a) Messa a disposizione dei locali di cui all'art. 1;
- b) Messa a disposizione degli arredi e attrezzature elettriche e foniche già in dotazione alla sala teatrale;
- c) Messa a disposizione degli arredi e attrezzature già in dotazione agli spazi;
- d) Spese relative alle utenze degli spazi (da rimborsarsi a carico del concessionario in misura del 30% sino alla realizzazione della separazione dei contatori dopo; dopo costo utenze pari al 100% della spesa come precisato al precedente art. 4);
- e) Manutenzione dei locali e delle attrezzature di proprietà comunale;
- f) Adeguamento dei locali suddetti alle normative vigenti in tema di sicurezza e agibilità;
- g) Responsabilità della sicurezza relativamente alla struttura oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 6 – Programma delle attività**

Il concessionario si impegna a realizzare le attività culturali, ricreative e di spettacolo sulla base del progetto presentato in sede di gara, assumendo a proprio carico ogni relativa spesa.

Il concessionario si impegna ad adottare una politica dei prezzi dei biglietti e degli abbonamenti che favorisca la fruizione degli spettacoli da parte di tutte le classi sociali.

Sono richieste al Concessionario le seguenti prestazioni "minime":

Spettacoli teatrali per adulti:

- almeno 7 annuali

Spettacoli per ragazzi:

- almeno 3 annuali

Organizzazione mostre:

- almeno 1 all'anno

Eventi di danza:

- almeno 1 all'anno

Eventi dedicati al territorio:

- almeno 1 all'anno

Il programma annuale delle iniziative, con indicazione dei prezzi dei biglietti, dovrà essere redatto entro il 31 luglio dell'anno precedente di concerto con l'amministrazione.

Le iniziative realizzate per ciascun anno di attività ed i risultati conseguiti devono essere comunicati formalmente al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno mediante la presentazione di una relazione consuntiva, che dovrà contenere in particolare le seguenti indicazioni:

a) numero di spettacoli realizzati suddivisi per tipologia;

b) numero di spettatori suddivisi per tipologia di spettacolo;

c) mezzi di finanziamento dell'attività con particolare riferimento ai contributi provinciali, regionali, statali e dell'Unione Europea;

d) numero dei visitatori ai Musei suddivisi per scolaresche e utenti singoli.

#### **Art. 7 – Utilizzo del Teatro per attività istituzionali del Comune**

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare il Teatro per non più di 15 giornate annue complessive per proprie attività istituzionali e per gli spettacoli organizzati dalle Scuole, nel rispetto del programma delle attività di cui al precedente art. 6.

In queste occasioni il concessionario garantisce tutti gli adempimenti relativi alla gestione giornaliera (pulizia locali, riscaldamento, illuminazione, acqua, assistenza tecnica, oneri assicurativi, spese generali di gestione, tasse, contributi, ecc.) senza oneri aggiuntivi per il Comune, ad esclusione soltanto di quelli relativi ad eventuali allestimenti straordinari.

Il Comune, nell'esercizio di detta facoltà, attribuisce una rilevanza particolare al tradizionale Concerto di Capodanno, che costituirà quindi un appuntamento fisso per tutta la durata del contratto, salvo esplicita rinuncia da parte del Comune. Le condizioni, tempi e modalità di svolgimento saranno preventivamente concordate e la programmazione delle attività dovrà tener conto di tale evento.

#### **Art. 8 – Altre attività**

Al fine di valorizzare l'associazionismo locale, qualora vi sia la disponibilità delle Associazioni Culturali, Ricreative e/o di Volontariato del territorio ed in accordo con il Concessionario, oltre che con il Comune di Savignano s.P., dette Associazioni potranno proporre attività artistiche all'interno del Teatro Comunale.

Per poter svolgere la predetta attività artistica, le Associazioni dovranno presentare, oltre che la richiesta al Concessionario, anche la richiesta di patrocinio non oneroso al Comune corredata da relativo programma artistico.

Le Associazioni organizzatrici di dette attività artistiche, qualora ottengano il patrocinio non oneroso del Comune, dovranno provvedere al pagamento del noleggio del Teatro Comunale direttamente al Concessionario in base alle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale. Resterà inoltre a carico delle predette Associazioni tutta l'organizzazione e gestione degli eventi (spese relative a cachet degli artisti, richiesta permessi Siae e pagamento dei relativi diritti, servizi di biglietteria e maschera, produzione e diffusione del materiale pubblicitario e quant'altro dovesse essere necessario).

I proventi degli incassi saranno introitati dalle Associazioni organizzatrici degli eventi. Tutte le attività sopra descritte saranno da realizzarsi nel periodo compreso tra il mese di settembre e quello di giugno e dovranno garantire la qualità culturale ed artistica della proposta al pubblico.

#### **Art. 9 – Requisiti di partecipazione**

Viene richiesto di dimostrare la capacità tecnica e professionale, avendo riguardo del comunicato del Presidente ANAC del 13 aprile 2021 ad oggetto «Impatto dell'emergenza sanitaria da Covid-19 sui requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento», mediante dimostrazione di aver eseguito nell'ultimo quinquennio *un elenco di servizi/forniture* analoghi alla gestione di Teatri o spazi teatrali con annessi altri servizi di importo complessivo minimo pari a €. 200.000,00.

Tale dichiarazione dovrà essere fornita con attestazione del positivo svolgimento delle prestazioni effettuate da parte del soggetto committente.

#### **Art. 10 – Canone di concessione**

Per la concessione in oggetto, dovrà essere corrisposto un canone annuo minimo posto a base di gara pari ad almeno €. **5.000,00** (importo soggetto a rialzo in sede di gara).

#### **Art. 11 – Valore della concessione**

Ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016, il valore stimato della concessione, come determinato nella relazione inerente il piano economico finanziario è di €. **470.100,00**.

La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di:

- gestire il servizio alle condizioni di cui alla presente concessione;
- riscuotere direttamente le entrate derivanti dalla vendita dei biglietti per tutti gli spettacoli previsti all'interno delle rassegne annuali e per altri spettacoli che il concessionario intende autonomamente organizzare;
- riscuotere direttamente le entrate derivanti da corsi e/o attività formative e ricreative e altre attività/iniziativa dallo stesso organizzate;
- riscuotere direttamente le somme derivanti dall'utilizzo del Teatro da parte di terzi, secondo le tariffe applicate e comunicate all'Amministrazione;
- introitare le entrate eventualmente derivanti da sponsorizzazioni;
- introitare le entrate eventualmente derivanti da contributi pubblici e privati;
- introitare le entrate eventualmente derivanti da altre forme di sostegno (es.: collaborazioni, convenzioni, ecc...) o da altre iniziative.

Il Concessionario, con il contratto di concessione, assumerà il “rischio operativo”, così come definito all'art. 3, comma 1 – lett. Zz) del Dlgs n. 50/2016, ovvero il rischio legato alla gestione dei servizi sul lato della domanda e sul lato dell'offerta o di entrambi.

#### **Art. 12 – Contributo dell'Amministrazione**

L'Amministrazione contraente riconoscerà al concessionario un prezzo, consistente in un corrispettivo annuo, a fronte della finalità pubblica prevalente delle strutture assegnate in concessione e dei limiti conseguentemente imposti dall'Amministrazione stessa all'esercizio del diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente l'immobile concesso.

Il contributo economico annuo massimo, posto a base di gara e con riferimento al quale i concorrenti dovranno presentare offerta a ribasso, è fissato come segue: € **40.000,00 (Euro quarantamila/00) oneri IVA esclusi**.

L'importo complessivo annuale sarà erogato dietro presentazione di regolare fattura che dovrà riportare il codice CIG della presente concessione, alle seguenti scadenze:

- prima tranche pari al 40% entro il 31 gennaio;
- seconda tranche pari al 50% entro il 31 maggio;
- saldo a consuntivo, previa presentazione da parte del Concessionario della rendicontazione delle attività svolte.

#### **Art. 13 – Personale Impiegato**

Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto di concessione dovrà essere in possesso, oltre che delle competenze tecniche e professionali e dei titoli eventualmente previsti dalla normativa, anche di idoneità all'espletamento delle mansioni, nonché di idoneità morale e professionale.

Il concessionario dovrà trasmettere al Comune, prima dell'avvio delle attività, nominativo e relativo curriculum del personale che verrà prioritariamente impiegato nelle attività oggetto di concessione. Il concessionario si impegna a richiamare, e in casi gravi o di recidiva a sostituire, il personale che non osservasse una condotta corretta e riguardosa o non offrisse sufficiente garanzia di adeguatezza professionale.

Il Comune si riserva di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato nel servizio che non offra garanzia di capacità, contegno corretto o che comunque non risulti idoneo a perseguire le finalità del servizio.

#### **Art. 14 - Garanzie**

Ai sensi dell'art. 103 comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il concessionario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento del valore della concessione.

La garanzia garantisce l'osservanza delle obbligazioni assunte ed il pagamento delle penalità eventualmente comminate, l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere per fatti o danni provocati dall'aggiudicatario a causa di inadempienze contrattuali o cattiva esecuzione del servizio. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di esperire ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente. La cauzione sarà comunque svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio prestato qualsiasi eccezione esclusa.

#### **Art.15 - Riconsegna della struttura e divieto di modifica**

Alla scadenza del contratto il concessionario, mediante la redazione di apposito verbale di riconsegna, deve restituire l'immobile con i relativi impianti, arredi ed attrezzature, che sono da intendersi di proprietà comunale, nello stato in cui sono stati consegnati o acquisiti, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

Ogni eventuale danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del risarcimento. Il Responsabile del procedimento non procederà allo svincolo della cauzione di cui al precedente articolo in presenza di pendenze risarcitorie.

E' fatto divieto al concessionario, senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune, apportare o consentire modifiche che comportino variazioni sostanziali del fabbricato, agli impianti ed arredi in dotazione, intendendosi con ciò anche l'aggiunta di parti nuove, fatta eccezione per la realizzazione di opere straordinarie necessarie e urgenti, preventivamente autorizzate dal Comune, le cui spese saranno rimborsate successivamente da quest'ultimo.

Il Comune ha la facoltà di eseguire, sentito il concessionario e previo congruo preavviso, interventi di ristrutturazione impegnandosi a realizzarli senza pregiudizio per la programmazione delle attività del concessionario.

#### **Art. 16 - Divieto di sub-concessione**

E' fatto divieto al concessionario di cedere direttamente o indirettamente in tutto o in parte i servizi oggetto del presente contratto, salvo esplicita autorizzazione del Comune, esclusi i casi previsti dal D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 17 - Penali**

Il concessionario si impegna a rispettare il progetto proposto in sede di gara e tutte le obbligazioni contenute nel presente capitolato e nell'offerta di gara.

In caso di inadempimento, il Comune, previa contestazione scritta, si riserva di applicare una penale da un minimo di € 1.000 ad un massimo di € 5.000,00 a valere sul corrispettivo contrattuale ed eventualmente sulla cauzione di cui all'art. 14.

Nello specifico si prevede una sanzione pecuniaria pari ad € 1.000 per ogni giorno di mancata esecuzione del servizio, così come determinato nel capitolato e nell'offerta presentata.

#### **Art. 18 – Adempimenti relativi alla sicurezza**

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Concessionario è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Il Concessionario dovrà, in particolare, dimostrare di avere assolto a tutti gli obblighi in materia di sicurezza ed in particolare di aver effettuato:

- la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- la nomina del Medico Competente con conseguente attuazione del programma di sorveglianza sanitaria (se prevista);
- la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08;
- l'individuazione e fornitura dei dispositivi di protezione individuale ai lavoratori per mansione;
- l'informazione e la formazione dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/08; a tal fine dovrà comunicare tutti i corsi di formazione effettuati dai dipendenti (generale, specifica, aggiornamento successivo, formazione antincendio e primo soccorso);
- l'attivazione delle coperture assicurative e previdenziali per ciascun lavoratore.

Il Comune si impegna:

- nei termini e modi prescritti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, a predisporre laddove necessario il DUVRI che dovrà essere condiviso da tutti i soggetti (Comune, Impresa eventuali altri soggetti coinvolti) anche se al momento non si è proceduto alla elaborazione del DUVRI in quanto non sono stati rilevati rischi da interferenze in relazione al contratto in oggetto;

- in base a quanto eventualmente contenuto nel DUVRI, a coordinare con il Concessionario gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi informando al riguardo lo stesso, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze.

L'Amministrazione comunale resta estranea ai rapporti fra Concessionario e personale da esso dipendente, impiegato nelle attività oggetto di concessione

### **Art. 19 – Inadempienze**

In caso di accertato grave inadempimento da parte del concessionario ad una qualsiasi delle prescrizioni previste dal presente capitolato, il Comune potrà risolvere il contratto di gestione con effetto immediato, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni. Relativamente alla risoluzione si applica quanto disposto all'art 108 del codice.

Qualora venga accertato, ad insindacabile giudizio del Comune, l'inadempimento della esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria di cui al precedente art. 4, potrà disporsi l'incameramento della cauzione in proporzione all'entità dell'inadempimento accertato.

Il Comune, inoltre, avrà diritto di recedere dal contratto per colpa del concessionario nei seguenti casi:

- a) ripetute trasgressioni di impegni contrattuali, malgrado le diffide scritte del Comune;
- b) cessione a terzi della gestione non autorizzata.

In tali casi il Comune ne avrà il diritto di pretendere il risarcimento degli ulteriori danni arrecati.

### **Art. 20 – Revoca**

E' fatta salva per il Comune la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto per esigenze di pubblico interesse con preavviso di almeno 60 giorni e riconoscendo al concessionario il corrispettivo maturato alla data del recesso.

### **Art. 21 – Controversie**

Tutte le vertenze che avessero a sorgere tra le parti, di qualunque natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa od eccettuata, verranno devolute – in caso di mancato accordo tra le parti – alla competenza del Foro di Modena.

### **Art. 22 – Spese**

Sono a carico del concessionario le spese relative e conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuna eccettuata o esclusa.

#### **Art. 23 – Anticorruzione**

Il presente capitolato ed il successivo contratto che si andrà a stipulare si informano a tutte le normative inerenti l'anticorruzione e la trasparenza dell'azione amministrativa.

#### **Art. 24 – Tracciabilità finanziaria**

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il concessionario, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010, è obbligato ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche e ne fornirà sia le coordinate che l'elenco dei soggetti autorizzati ad operare su di essi.

#### **Art. 25 – Obblighi derivanti dal D.P.R n. 62 del 16/3/2013 e dal Codice di comportamento interno dei dipendenti del Comune di Savignano sul Panaro**

1. Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente affidamento in concessione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con ruolo e attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento interno dei dipendenti del Comune di Savignano sul Panaro approvato da ultimo con deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 14.03.2022.
2. A tal fine si allega, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R 62/2013 copia del Decreto stesso e copia del Codice di Comportamento interno dei dipendenti del Comune di Savignano sul Panaro ai sensi dell'art. 11 dello stesso, per una loro più completa e piena conoscenza.
3. La Ditta aggiudicataria si impegna a trasmettere copia del DPR 62/2008 e copia del Codice di Comportamento interno dei dipendenti del Comune di Savignano sul Panaro, ai suoi collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013 n. 62 e del Codice di Comportamento interno dei dipendenti del Comune di Savignano sul Panaro, sopra richiamato, può costituire causa di risoluzione del contratto.
4. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al concessionario il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.